

TABELLA SINOTTICA

Decreto Interministeriale 182/2020	Decreto Interministeriale 153/2023
“Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto adotta il modello nazionale di piano educativo individualizzato e le correlate linee guida e stabilisce le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità. 2. Al presente decreto sono allegati i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante: a. Modello di PEI per la scuola dell’infanzia – Allegato A1; b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2; c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3; d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4; e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B; f. Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento – Allegato C; g. Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza – Allegato C1. 3. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a. alunni con disabilità: le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo	“Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto modifica il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 ed i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante: a. Modello di PEI per la scuola dell’infanzia – Allegato A1; b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2; c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3; d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4; e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B; f. Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento – Allegato C; g. Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza – Allegato C1.”

<i>grado certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;</i> <i>b. legge 104/1992: la legge 5 febbraio 1992, n. 104;</i> <i>c. DLgs 66/2017: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;</i> <i>d. PEI: il Piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 104/1992;</i> <i>e. GIT: i gruppi per l'inclusione territoriale;</i> <i>f. GLO: il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10 del DLgs 66/2017;</i> <i>g. GLI: il Gruppo di lavoro per l'inclusione, di cui all'articolo 9, comma 8 del DLgs 66/2017;</i> <i>h. OMS: organizzazione mondiale della sanità;</i> <i>i. ICF: international classification of functioning;</i> <i>j. ASL: Azienda sanitaria locale;</i> <i>k. UMV: Unità multidisciplinare di valutazione.”</i>	
“Articolo 2 Formulazione del Piano Educativo Individualizzato <i>1. Il PEI:</i> <i>a. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9;</i> <i>b. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;</i> <i>c. attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del DLgs 66/2017;</i> <i>d. è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;</i> <i>e. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da</i>	

<i>adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;</i> <i>f. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti dell'istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell'ambiente di apprendimento dell'istituzione scolastica di destinazione;</i> <i>g. garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017."</i>	
<i>"Articolo 3 Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione</i> <i>1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.</i> <i>2. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di</i>	<i>"Articolo 2 Modificazioni all'articolo 3 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</i> <i>1. All'articolo 3 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> <i>a) al comma 5, le parole «ove esistente, lo psicopedagogo ovvero» sono soppresse;</i> <i>b) al comma 7, le parole «psico-pedagogici e di orientamento» sono sostituite dalle seguenti: «psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica»."</i>

valutazione multidisciplinare.

3. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.

4. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogo ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.

6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.

9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.

10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento."	
"Articolo 4 Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione 1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all'articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. 2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie. 3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo. 4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. 7. Il GLO, nella composizione di cui all'articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. 8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti. 9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai	"Articolo 3 Modificazioni all'articolo 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 1. All'articolo 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole «in orario scolastico» sono soppresse; b) al comma 11, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10»."

verbalì. 10. I componenti del GLO di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Decreto, nell'ambito delle procedure finalizzate all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare la documentazione necessaria. 11. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 11, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679)."	
"Articolo 5 Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a) del DLgs 66/2017, il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici. 2. Nel PEI sono riportati, attraverso una sintetica descrizione, gli elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento. 3. Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale."	
"Articolo 6 Raccordo del PEI con il Progetto Individuale 1. Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche	

<i>azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.</i> <i>2. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto, al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.</i> <i>3. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto."</i>	
<i>"Articolo 7 Quadro informativo</i> <i>1. Il modello di PEI prevede un "Quadro informativo" redatto a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all'istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell'alunno con disabilità.</i> <i>2. Nella scuola secondaria di secondo grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui."</i>	
<i>"Articolo 8 Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico</i> <i>1. Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull'alunno.</i> <i>2. L'osservazione sistematica - compito affidato a tutti i docenti della sezione e della classe - e la conseguente elaborazione degli interventi per l'alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:</i> <i>a. la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione,</i>	<i>"Articolo 4 Modificazioni all'articolo 8 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</i> <i>1. All'articolo 8 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> <i>a) al comma 2, lettera d), dopo le parole «risoluzione di compiti», sono aggiunte le seguenti: «e – a partire dalla scuola primaria -»;</i> <i>b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</i> <i>«4. I "Domini" richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e</i>

che fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento;

b. la dimensione della comunicazione e del linguaggio, che fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi, comprese tutte le forme di comunicazione non verbale, artistica e musicale; considera anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati;

c. la dimensione dell'autonomia e dell'orientamento, che fa riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile);

d. la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, che fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.

3. Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare:

a. obiettivi ed esiti attesi;

b. interventi didattici e metodologici, articolati in:

i. attività;

ii. strategie e strumenti."

"Articolo 9 Ambiente di apprendimento inclusivo

del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle "Dimensioni" di cui al presente articolo, come di seguito riportato:

Verbale di accertamento / Profilo di Funzionamento	PEI-Piano Educativo Individualizzato
<i>Dominio</i>	<i>Dimensione</i>
Apprendimento	Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento
Comunicazione	Comunicazione / Linguaggio
Relazioni e Socializzazione	Relazione / Interazione / Socializzazione
Autonomia Personale e Sociale	Autonomia/Orientamento

"Articolo 5 Modificazione all'articolo 9 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. 2. Al fine di realizzare quanto indicato all'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente. 3. A seguito dell'osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità. Particolare cura è rivolta allo sviluppo di "processi decisionali supportati", ai sensi della Convenzione ONU (CRPD)."	1. All'articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo le parole «nel contesto scolastico», sono aggiunte le seguenti: «- fisico, organizzativo, relazionale -»."
"Articolo 10 Curricolo dell'alunno 1. Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. Nella scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati. 2. Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato: a. se l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel	"Articolo 6 Modificazioni all'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 1. All'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole "a partire dalla scuola primaria.", sono aggiunte le seguenti: "Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi." b) al comma 2, la lettera d) è soppressa;

<i>qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;</i> <i>b. se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;</i> <i>c. se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti;</i> <i>d. se l'alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.</i> <i>3. Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:</i> <i>a. percorso ordinario;</i> <i>b. percorso personalizzato (con prove equipollenti);</i> <i>c. percorso differenziato.</i> <i>4. Nel PEI sono altresì indicati i criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.</i> <i>5. La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente."</i>	<i>c) al comma 3 dopo le parole «Nel PEI», sono aggiunte le seguenti: «- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado -»."</i>
	<i>“Articolo 7 Articolo 10 bis aggiunto al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</i> <i>1. Dopo l'art. 10 è aggiunto l'art. 10 bis rubricato “Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado” che così dispone: Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la</i>

	possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.”
“Articolo 11 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 1. Il PEI definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. A tal fine, nel modello di PEI è dedicato un apposito spazio alla progettazione dei suddetti percorsi, che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del progetto formativo e l'indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si realizza il percorso.”	
“Articolo 12 Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 1. Relativamente agli interventi di assistenza necessari per garantire il diritto allo studio di alunni con disabilità, nel PEI sono indicati distintamente e specificamente gli interventi di Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi). 2. Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all'educazione e sviluppo dell'autonomia (cura di sé,	“Articolo 8 Modificazione all'articolo 12 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 1. All'articolo 12, comma 2, le parole «privi della vista, privi dell'udito» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità visive e uditive».”

<i>mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli alunni privi della vista, privi dell'udito e con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo."</i>	
<i>"Articolo 13 Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse</i> <i>1. Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l'organizzazione generale del progetto di inclusione e l'utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze, rispettivamente: dell'alunno a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell'assistente all'autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica di base;</i> <i>2. Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche:</i> <i>a. se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;</i> <i>b. la presenza dell'insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;</i> <i>c. le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base;</i> <i>d. le risorse professionali destinate all'assistenza per l'autonomia e/o per la comunicazione;</i> <i>e. eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe;</i> <i>f. gli interventi previsti per consentire all'alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe;</i> <i>g. le strategie per la prevenzione e l'eventuale gestione di comportamenti problematici;</i> <i>h. le attività o i progetti per l'inclusione rivolti alla classe;</i> <i>i. le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;</i> <i>j. eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, anche di tipo</i>	<i>"Articolo 9 Modificazione all'articolo 13 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182</i> <i>1. All'articolo 13, comma 2, lettera a), le parole «su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari».</i> <i>2. All'art. 13, comma 2, lettera a), dopo la parola "continuativo" è aggiunta la frase «– per eccezionali e documentate esigenze sanitarie -»."</i>

<i>informale, con la specifica degli obiettivi perseguiti e gli eventuali raccordi con il PEI.”</i>	
“Articolo 14 Certificazione delle competenze <i>1. Per quanto concerne la Certificazione delle competenze il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa – nel secondo grado di istruzione – per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.”</i>	
“Articolo 15 Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse <i>1. In sede di verifica finale del PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti, tenuto conto – nella scuola secondaria di secondo grado – del principio di autodeterminazione degli studenti e delle studentesse. Contestualmente si procede all’aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’anno scolastico successivo.</i> <i>2. Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il GLO propone, nell’ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta.</i> <i>3. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera d) del DLgs 66/2017, il GLO procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo. In particolare, si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli</i>	

<i>interventi di assistenza igienica e di base e il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017 da sancire in sede di Conferenza Unificata, per l'anno scolastico successivo, specificando la tipologia di assistenza / figura professionale e il numero delle ore ritenuto necessario, al fine di permettere al Dirigente scolastico di formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.</i> <i>4. Sono previste eventuali esigenze correlate al trasporto dell'alunno con disabilità da e verso la scuola."</i>	
<i>"Articolo 16 PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo</i> <i>1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.</i> <i>2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all'articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.</i> <i>3. Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:</i> <i>a. Intestazione e composizione del GLO;</i> <i>b. Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori;</i> <i>c. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;</i> <i>d. Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo;</i>	

e. Sezione 4 - Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; f. Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori. 4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto al precedente articolo 15.”	
“Articolo 17 Esame della documentazione 1. In caso di controversie sull'interpretazione dei contenuti della certificazione, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un'interpretazione del contenuto della stessa. 2. In caso di indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica, qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, chi presiede la riunione trasmette i documenti oggetto di discussione al Dirigente scolastico che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato. 3. In ogni caso, qualora un componente del GLO ravvisi eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione, chi presiede la riunione trasmette la documentazione al Dirigente scolastico che provvede a contattare il competente ufficio dell'INPS preposto al controllo delle Commissioni di valutazione.”	
“Articolo 18 Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno	“Articolo 10 Modificazioni all'articolo 18 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

1. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo "debito di funzionamento", secondo quanto descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto.

2. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle "capacità" dell'alunno indicate nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema:

Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
	☐	☐	☐	☐	☐

3. Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell'ambito dei range e dell'entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all'Allegato C1.

4. La verifica finale, di cui all'Articolo 15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di:

- formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
- formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.

1. All'articolo 18 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole «del relativo "debito di funzionamento"» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi "supporti al funzionamento"»;
- al comma 2, dopo le parole «dell'alunno indicate nel», sono aggiunte le seguenti: «Verbale di accertamento e/o nel».

5. Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017.”	
“Articolo 19 Modello di Piano Educativo Individualizzato 1. I modelli di cui all’articolo 1, comma 2 sono adottati dalle Istituzioni scolastiche per la redazione del PEI da parte dei GLO. 2. I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali.”	“Articolo 11 Modificazione all'articolo 19 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 1. All'articolo 19, comma 2 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo le parole «di apposite credenziali», sono aggiunte le seguenti: «, con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo».”
“Articolo 20 Linee guida 1. È adottato il documento recante «Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche», di cui all’Allegato B, quale parte integrante del presente decreto.”	“Articolo 12 Modificazione all'articolo 20 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 1. Al comma 1, prima delle parole «è adottato», sono inserite le seguenti: «Al fine di agevolare la redazione dei PEI,».”
	“Articolo 13 Modificazioni agli allegati al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

	1. Gli allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1 al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, richiamati all'articolo 1, sono modificati secondo quanto riportato negli allegati al presente decreto - numerati e denominati come di seguito indicato - per costituirne parte integrante e sostanziale: a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia – Allegato A1; b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2; c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3; d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4; e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B; f. Scheda per l'individuazione dei supporti al funzionamento – Allegato C; g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza – Allegato C1.”
“Articolo 21 Norme transitorie 1. I modelli di PEI, di cui all'articolo 19, sono adottati, nelle more dell'emanazione delle Linee Guida di cui all'articolo 5, comma 6, del DLgs 66/2017, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare la progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull'inclusione. 2. Al termine dell'anno scolastico 2020/2021, i modelli di PEI sono sottoposti a revisione e possono essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche. 3. I modelli di PEI sono sottoposti a verifica e aggiornati con cadenza almeno triennale. 4. Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n.90. 5. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 è costituito, senza ulteriori oneri per la finanza	“Articolo 14 Modificazione all'articolo 21 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 1. All'art. 21 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato.” “

<i>pubblica, con decreto del Ministro dell'istruzione, un Comitato Tecnico con la partecipazione di rappresentanti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze."</i>	
--	--